

LEGGI SUL RIPOSO FESTIVO

SUL RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

(Legge 22 febbraio 1934, n. 370 - Gazz. Uff., 17 marzo 1934, n. 65)

(continuazione)

Divieti e limitazioni di esercizio.

E) Particolari disposizioni per alcune attività.

ART. 21. - *Commercio ambulante.* — « Il Prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, darà disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'art. 20 e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati ».

ART. 22. - *Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.* — « Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedì.

« Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedì.

« Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere sopresse, invece delle edizioni del lunedì, quelle della domenica, nel qual caso è consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedì. Resta però vietata a pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva ». [...].

ART. 24. - *Edizioni straordinarie.* — « E' vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo di cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie ».

ART. 25. - *Il lunedì.* — « Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedì è vietata la pubblicazione dei giornali, anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi ».

ART. 26. - *Agenzie telegrafiche e telefoniche.* — Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano alle imprese di trasmissioni radiofoniche.

« E' consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedì, non più di un comunicato relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purchè tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe ».

SULLE RICORRENZE FESTIVE

(Legge 27 maggio 1949, n. 260 - Gazz. Uff., 31 maggio 1949, n. 124) *

A) Elenco delle ricorrenze festive.

ART. 1. - « Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale ».

ART. 2. - « Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; -- il primo giorno dell'anno; -- il giorno dell'Epifania; -- il giorno della festa di S. Giuseppe; -- il 25 aprile: anniversario della liberazione; -- il giorno di lunedì dopo Pasqua; -- il giorno dell'Ascensione; -- il giorno del Corpus Domini; -- il 1° maggio: festa del lavoro; -- il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; -- il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; -- il giorno di Ognissanti; -- il 4 novembre: giorno della unità nazionale; -- il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; -- il giorno di Natale; -- il giorno 26 dicembre ».

ART. 3. - « Sono considerate solennità civili agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici, i seguenti giorni: -- l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; -- il 27 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli ».

B) Disposizioni per le ricorrenze festive.

ART. 4. - « Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre. ».

ART. 5. - « Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti -- i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera -- la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

« Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

« Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione del lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'ali-quota giornaliera ».

ART. 6. - « In caso di inosservanza della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a lire ottantamila, ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso 1°, del Codice penale [...] ».

(*) Anteriormente alla presente legge la materia delle ricorrenze festive era regolata in via provvisoria dal D.L.L. 22 aprile 1946, n. 185 (Gazz. Uff. 24 aprile 1946, n. 96).